

CONTRATTO DI ORMEGGIO IMBARCAZIONE

Tra

la Società Canottieri Mincio Società Cooperativa con sede in Mantova (MN), Via Santa Maria Nuova 15 c.f./p.iva 00211190202 in persona del Presidente e Legale Rappresentante Dott. Diego Rossi nato il 05.10.1957 a Mantova, ivi residente in Via Cremona 15, c.f. RSSDGI57R05E897Y (di seguito la Società)

e

Il/La Socio/a Ordinario/a nato/a il a
residente in Via/Vicolo/Piazza n. c.f.
tessera n. (di seguito il Socio)

PREMESSO:

(A) che la Società Canottieri Mincio ha sottoscritto, con L' Azienda Interregionale per il Fiume Po (AIPO) un atto di concessione demaniale, per gestire le darsene poste sul lago superiore ed insistenti all'interno della proprietà della Società stessa;

(B) che in base al progetto di risistemazione delle darsene, la Società Canottieri Mincio ha predisposto posti barca di diverse dimensioni, attrezzati con idonei sistemi di ormeggio e con erogatori di acqua dolce ed energia elettrica;

(C) che la Società Canottieri Mincio, in base al Contratto di Concessione sopra citato, ha il diritto, nei limiti e con le modalità stabilite dal Contratto di Concessione, di richiedere un rimborso per tutte le attività connesse alla gestione delle imbarcazioni nonché un rimborso delle spese sostenute per il canone demaniale;

(D) che il Socio, dopo avere preso espressa e puntuale visione del presente Contratto, ha manifestato l'interesse a stipularlo per assicurarsi il godimento, per il periodo stabilito nel presente accordo, di un ormeggio per la propria imbarcazione appresso individuato ed a fruire dei relativi Servizi, accettando sin d'ora i termini, le condizioni ed i limiti fissati, o che saranno fissati, dalla normativa applicabile, ivi compresa quella fiscale, dal Contratto di Concessione citato in premessa, nonché i patti del presente contratto;

(E) che le Parti hanno convenuto quindi di concludere il presente contratto.

Tutto ciò premesso,

fra le Parti in epigrafe si conviene e si stipula quanto segue, essendo inteso che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto

Art. 1 -Contratto di utilizzo (ormeggio) del posto barca; trasferimento mortis causa- rinnovo - corrispettivo-

1.1 La Società, a decorrere dalla data odierna e con scadenza al 31 dicembre di ogni anno solare, concede al Socio che accetta il diritto di ormeggio al posto barca n. ubicato nella Darsena Grande/Darsena Fior di loto relativamente alla propria imbarcazione così descritta : tipo..... coloremateriale , lunghezza mt....., motore

1.2 Nell'ipotesi di apertura di successione mortis causa, gli eredi legittimi o testamentari del Socio, se Soci Ordinari della Società Canottieri Mincio, succederanno in questo Contratto per tutta la residua durata dello stesso assumendosi tutti i relativi diritti ed obblighi; gli eredi provvederanno a legittimarsi nei confronti della Società mediante comunicazione scritta, corredata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con accettazione espressa di tutte le condizioni del presente Contratto.

1.3 Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato al 31/12 di ogni anno solare fatta salva la possibilità di recesso tramite raccomandata entro il 31/10 di ogni anno solare. In caso di recesso esercitato da una delle parti, il Socio si impegna fin d'ora a rendere libero e disponibile l'ormeggio, precedentemente assegnato, entro e non oltre la data del 1 gennaio successivo. Le parti convengono che, successivamente alla scadenza o interruzione per recesso del presente Contratto, il Socio potrà negoziare il rinnovo totale o parziale del contratto scaduto alle condizioni che saranno concordate tra le parti. Non intervenendo nessun accordo, la Società Canottieri Mincio sarà libera di disporre dell'ormeggio come meglio crederà.

1.4 Il corrispettivo richiesto a titolo di rimborso delle spese sostenute per il canone demaniale e per la fruizione dei servizi inerenti la gestione degli ormeggi delle imbarcazioni è attualmente fissato in Euro 50,00 (cinquanta/00) annui comprensivi di Iva di legge e verrà annualmente determinato dal Consiglio di Amministrazione. Il Socio avrà l'obbligo di corrispondere annualmente, entro il 31 gennaio, la quota stabilita dal CdA (per l'anno corrente la scadenza del pagamento è prorogata al 31 maggio).

Art. 2 - Somministrazione di servizi e obblighi del Socio

2.1. Il Socio, con la sottoscrizione del presente Contratto, viene formalmente immesso nella piena disponibilità dei servizi e dell'ormeggio stabilito al punto 1.1. dell'art.1, acquisendo il diritto alla somministrazione dei Servizi indicati.

2.2. Il Socio potrà ormeggiare con l'imbarcazione descritta all'art. 1.1. o con altre imbarcazioni rientranti nei limiti di misura e di tipologia indicati all'art. 1.1.

2.3. In particolare sarà vietata la balneazione o l'immersione in acqua anche per effettuare interventi o controlli sull'imbarcazione.

2.4. Il mancato pagamento, anche parziale, dei corrispettivi di cui al precedente punto 1.4. potrà costituire causa di interruzione immediata dell'erogazione dei Servizi previsti e di risoluzione del presente Contratto, fatto comunque salvo il diritto della Società al risarcimento del maggiore danno e la facoltà della Società di adottare i provvedimenti giudiziali ed extragiudiziali che riterrà più opportuni in caso di morosità del Socio. La Società avrà comunque in tal caso piena facoltà di liberare l'ormeggio e di rimessare la imbarcazione, entro 60 gg dalla constatazione di mora, dandone comunicazione scritta al Socio moroso, anche a mezzo mail o fax.

Art. 3 - Regolamento e obblighi di informazione.

3.1. Il Socio si obbliga ad osservare ed a fare osservare per sé e/o aventi causa il Regolamento Societario di cui dichiara di accettare, come accetta ora per allora, le eventuali modifiche apportate dalla Società, anche in conseguenza dell'adozione di nuove norme o disposizioni, e comunque fatta salva l'approvazione da parte delle competenti Autorità;

3.2. Il Socio è tenuto a comunicare alla Società, ogni variazione dei propri dati personali o di quelli relativi alla propria imbarcazione, garantendo sempre alla Società la propria reperibilità o quella di soggetti dallo stesso all'uopo incaricati.

Art. 4 - Obbligo di manutenzione - modifiche alle strutture ed agli impianti - sostituzione del posto barca - esecuzione dei lavori

4.1 La Società si assume l'obbligo di mantenere in buono stato le strutture di ormeggio attraverso la manutenzione delle banchine, dei corpi morti e di tutti gli impianti e le parti di uso comune;

4.2 La società si riserva il diritto di apportare modifiche e/o migliorie alle strutture ed agli impianti per esigenze di ordine tecnico o per il miglioramento della funzionalità generale. L'eventuale temporanea diminuzione nel godimento del Posto Barca, non darà luogo in alcun modo a riduzione dei corrispettivi dovuti in base al presente Contratto, né diritto a rifiutarne ovvero ritardarne il pagamento;

4.3 La Società ha comunque la facoltà di sostituire, a titolo temporaneo o definitivo, il Posto Barca così come indicato al punto 1.1 con altro posto di medesime dimensioni e tipologia ove ciò fosse necessario per procedere a modifiche alle strutture per esigenze di ordine tecnico, di funzionalità e sicurezza complessiva. Il tutto a spese della Società.

4.4 Il Socio si impegna fin d'ora a rimborsare eventuali danni procurati per colpa o dolo alle infrastrutture ed alle attrezzature della Società, ivi compresi eventuali danni procurati durante le manovre di ormeggio e di accesso alla darsena.

Art. 5 - Cessione a titolo definitivo o temporaneo.

5.1. Il Socio non potrà cedere né a titolo temporaneo né a titolo definitivo il presente Contratto;

Art. 6 - Risoluzione del Contratto per effettivo mancato utilizzo del Posto Barca. Revoca, decadenza e rinuncia alla Concessione (Artt. 42 e 47 Cod. Nav.).

6.1 Qualora, per provvedimento della competente Autorità si determinasse la cessazione, in tutto o in parte, della disponibilità da parte della Società delle aree demaniali concesse, determinandosi così l'effettivo mancato utilizzo del Posto Barca, il Contratto si risolverà a richiesta di una delle Parti e la Società sarà tenuta a restituire al Socio la parte del corrispettivo versato per il Posto Barca di cui al precedente articolo 1.4., corrispondente, pro rata, al periodo di mancato effettivo utilizzo del Posto Barca senza ulteriori maggiorazioni per spese ed accessori di alcun genere e senza diritto del Socio ad alcun risarcimento danni. Il Socio accetta sin d'ora di rinunciare a qualunque ulteriore pretesa o azione nei confronti della Società.

Art. 7- Custodia della struttura e obblighi della Società.

7.1 La Società esplica il servizio di vigilanza e di manutenzione delle aree in concessione e delle relative pertinenze. Il servizio di vigilanza e di manutenzione non si estende all'imbarcazione ed alle cose in essa contenute. Pertanto la Società a seguito della consegna del posto barca non risponderà dei furti e dei danni arrecati da terzi all'imbarcazione e alle cose in essa contenute, così come anche stabilito dallo Statuto della Società stessa;

7.2 La Società non risponderà degli errori commessi da altri Soci, dai dipendenti della Società o comunque da terzi nelle operazioni di ormeggio che possano arrecare danno alla stessa imbarcazione ed alle sue pertinenze o a terzi. Il Socio è responsabile in esclusiva della sicurezza dell'imbarcazione in relazione alle modalità con le quali è stata ancorata. La Società, in caso di necessità ed in mancanza di attivazione da parte del Socio, potrà provvedere di sua iniziativa e a sue spese, eventualmente rimborsabili dal Socio, al rinforzo degli ormeggi non idonei, all'allontanamento e all'alaggio dell'imbarcazione. In particolare la Società procederà di iniziativa al recupero delle imbarcazioni eventualmente affondate all'ormeggio e le spese sostenute dovranno essere notificate al Socio che dovrà procedere al rimborso entro e non oltre 30 gg dalla data di ricezione della notifica, pena messa in mora ai sensi dell'Art. 2 del presente contratto.

7.3 La Società non risponderà dei danni all'imbarcazione e alle sue pertinenze, al Socio stesso, ai suoi ospiti o terzi a bordo dell'imbarcazione al momento dell'evento, cagionati dalle condizioni metereologiche avverse. Anche in questo caso, ove sarà possibile, la Società potrà compiere quanto necessario a mantenere la sicurezza dell'imbarcazione a spese del Socio.

Art. 8- Forza maggiore, esonero da responsabilità

8.1. La Società non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi inadempimento delle obbligazioni previste dal presente Contratto per il caso in cui il ritardo o l'inadempimento a tali obbligazioni sia causato da eventi al di fuori di ogni suo ragionevole controllo che impediscano l'adempimento, incluso a solo titolo di esempi e senza limitazione alcuna: mareggiate, trombe d'aria, alluvioni, incendi, fulmini, esplosioni, guerre, scioperi, dispute di lavoro, richieste di organismi governativi, civili o militari, casi di forza maggiore o caso fortuito, azioni od omissioni di qualsiasi autorità amministrativa, nonché, in generale, ogni evento al di fuori di ogni ragionevole controllo della Società;

8.2 Il Socio si impegna sin d'ora a tenere indenne e a manlevare la Società da eventuali danni arrecati dall'imbarcazione a terzi.

Art. 9 - Foro Competente.

Per ogni controversia relativa all'interpretazione, validità e/o esecuzione del presente Contratto sarà competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Mantova, salve le ipotesi di competenza territoriale inderogabile.

Art. 10- Annullamento di precedenti accordi.

Il presente Contratto annulla e sostituisce ogni pattuizione, verbale o scritta, avente per oggetto il godimento diretto o indiretto di posti barca di qualsiasi dimensione e comunque ubicati nelle darsene della Società, intervenuta precedentemente tra le Parti, e può essere modificato solo per iscritto.

Art. 11 - Protezione dei dati personali.

11.1 La Società si obbliga ad ottemperare ad ogni previsione di legge in materia di protezione dei dati personali forniti dal Socio con il presente Contratto, e sarà responsabile a titolo esclusivo di ogni adempimento relativo al trattamento, comunicazione e conservazione dei dati personali, ivi compresa la predisposizione di ogni necessaria misura di sicurezza.

11.2 La Società avrà il diritto di trattare i dati summenzionati per le finalità del presente Contratto, tutelando la riservatezza degli stessi. Tuttavia, la Società non risponderà in nessun caso nei confronti di terzi per richieste di danni relativi a dati personali ricevuti o condivisi in conformità al presente Contratto, nei limiti massimi consentiti dalla legge.

11.3 Il Socio consente alla Società il trattamento dei dati personali nei limiti e per le finalità del presente Contratto, ai sensi dell'attuale normativa in materia di privacy.

Letto, firmato e sottoscritto Mantova li

Il Socio Ordinario

Società Canottieri Mincio Società Cooperativa

Il Socio dichiara di accettare tutte le previsioni del presente Contratto di cui specificatamente approva:

Art. 1 - Contratto di utilizzo (ormeggio) del posto barca; trasferimento mortis causa - rinnovo -corrispettivo
-.

Art. 2 - Somministrazione di servizi e obblighi del Socio

Art. 3- Regolamento e obblighi di informazione.

Art. 4- Obbligo di manutenzione- modifiche alle strutture ed agli impianti - sostituzione del posto barca- esecuzione dei lavori.

Art. 5- Cessione a titolo definitivo o temporaneo.

Art. 6 - Risoluzione del Contratto per effettivo mancato utilizzo del Posto Barca. Revoca, decadenza e rinuncia alla Concessione (Artt. 42 e 47 Cod. Nav.).

Art. 7 - Custodia della struttura e obblighi della Società.

Art. 8- Forza maggiore, esonero da responsabilità.

Art. 9 - Foro Competente.

Art. 10 -Annullamento di precedenti accordi.

Art. 11 - Protezione dei dati personali.

Il Socio Ordinario

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMBARCAZIONE

TIPO:

MATERIALE :

MOTORE:

COLORE :

UBICAZIONE: DARSENA GRANDE/DARSENA FIOR DI LOTO POSTO BARCA N.